



**COMUNE DI VIGNATE**  
PROVINCIA DI MILANO

allegato alla determinazione n. 5057 del 28 luglio 2015  
f.to Luigina Marchini

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO  
“LA CORTE” SITO IN VIA E. FERMI N. 39  
PER IL PERIODO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2024**

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
AFFARI SOCIALI  
Luigina Marchini

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE TECNICO  
Geom. Massimo Balconi

Luglio 2015

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

---

## **Sommario**

Articolo 1 – Oggetto e finalità della concessione

Articolo 2 – Durata della concessione

Articolo 3 – Valore presunto della concessione.

Articolo 4 – Canone a carico del concessionario e tariffe

Articolo 5 – Scelta del concessionario

Articolo 6 – Organizzazione del servizio

Articolo 7- Obblighi a carico del concessionario

Articolo 8 – Servizi ausiliari

Articolo 9 – Programmazione, verifica delle attività e rendiconto economico

Articolo 10 -Contratto con l'utenza

Articolo 11 – Obblighi del Comune di Vignate

Articolo 12 – Contributi e finanziamenti

Articolo 13 – Oneri, imposte e tasse

Articolo 14 – Incolumità pubblica

Articolo 15 – Responsabilità

Articolo 16 – Assicurazioni

Articolo 17 – Ridefinizione oneri contrattuali

Articolo 18 – Inadempienze e penalità

Articolo 19 – Cauzione Definitiva e garanzie

Articolo 20 – Divieto di sub concessione e di cessione del contratto

Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 22 – Clausola risolutiva espressa

Articolo 23 – Decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto

Articolo 24 – Controversie

Articolo 25 – Trattamento dei dati personali

Articolo 26 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Articolo 27 – Codice Etico

Articolo 28 -Richiamo alla legge e ad altre norme

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

---

## ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione del Servizio Centro Diurno Integrato (CDI) da realizzare presso l'edificio di proprietà del Comune di Vignate, ubicato in Via E. Fermi n.39, situato a piano terreno.

2. Il CDI di Vignate è ad oggi funzionante e accreditato per n.30 posti con Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n.3150 del 13 settembre 2006.

3. Il Centro Diurno Integrato si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge ad anziani che vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA, come definito dalla dgr. n. 8494/2002.

4. Obiettivi generali del servizio:

- concorrere all'assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire una adeguata intensità e continuità del supporto all'anziano non autosufficiente, alla sua famiglia o al suo contesto solidale;
- garantire alle famiglie o al contesto sociale sostegno nell'assistenza all'anziano e sollievo diurno dall'onere assistenziale;
- offrire in regime diurno prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative;
- offrire in regime diurno una nuova opportunità di animazione nonché di creazione e mantenimento dei rapporti sociali e di collegamento con la comunità locale;

5. Il CDI è un'unità d'offerta socio-sanitaria normata in particolare da:

- Dgr 22 marzo 2002, n.8494 avente per oggetto: "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati;
- Dgr 9 maggio 2003, n.12903 avente per oggetto: "Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n.8424";
- Dgr 31 ottobre 2014, n. 2569 avente per oggetto: Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo

6. La procedura di scelta del contraente, che si concretizzerà nel bando e disciplinare di gara, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per mezzo della quale, i concorrenti dovranno sviluppare incentrare la propria offerta sui seguenti criteri gestionali:

- offerta di un servizio qualitativamente elevato, anche innovativo, rispondente ai bisogni delle persone anziane parzialmente autosufficienti e delle loro famiglie, finalizzata al sostegno della domiciliarità, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale;
  - offerta di un servizio sempre più attento alla presa in carico globale ed integrata della persona anziana fragile e della sua famiglia, e in grado di attuare soluzioni sempre più
- Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;

- proposta di una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza, nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future, di qualunque rango;
- proposta dell'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi;
- garantire un'efficace azione di messa in rete delle proprie attività con quelle espresse da altre realtà del territorio.

7. Il quadro delle prestazioni minime richieste riguarda quanto qui di seguito illustrato ed è comunque oggetto di proposte di miglioramento e di integrazione in fase di offerta tecnica del progetto gestionale organizzativo quale previsto dalla dgr 2569 del 31/10/2014 nel contesto della procedura di scelta del contraente da parte del concorrente:

- Servizi alla persona e attività ausiliarie;
- Servizi sanitari e riabilitativi;
- Servizi di animazione e di socializzazione;
- Servizi di sostegno al contesto familiare o solidale;
- Concorso al riconoscimento delle utenze dell'erogazione dei servizi di energia elettrica, gas metano e acqua potabile, come meglio specificato nell'art. 7;
- Manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti e del giardino come specificato nei successivi commi 8, 9, 10;
- Sostituzione e/o integrazione ed implementazione degli arredi interni ed esterni;
- Somministrazione colazione, pranzo (da acquistare da terzi) merende per gli ospiti della struttura in conformità all'autorizzazione sanitaria in essere, che dovrà essere oggetto di istanza di voltura da parte del concessionario;
- Servizio di trasporto giornaliero casa/cdi e viceversa per i cittadini di Vignate
- Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alle finalità del servizio.

In recepimento a quanto disposto all'art. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il Comune di Vignate provvederà alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito indicato con la sigla DEC).

8. Il Centro Diurno Integrato si trova a Vignate Comune della Città Metropolitana di Milano inserito in una più ampia struttura denominata "La Corte" sita in Via E. Fermi 39, posta al piano terra e così strutturata: subito all'ingresso si trova il salone adibito alle attività e di socializzazione, gli spazi adibiti ai servizi amministrativi, uffici, spazio per le terapie, palestra attrezzata, ambulatorio per visite mediche, con antistante locale d'attesa, un servizio per il bagno assistito, sala da pranzo, locale riposo, oltre a servizi per il personale, per gli ospiti, locali deposito, i servizi di cucina e preparazioni alimentari come meglio risultanti dalla planimetria allegata (All.1) al presente capitolato. Il centro si affaccia a sud, Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

ovvero nella parte principale dell'ingresso, su un ampio cortile a cui possono accedere anche gli automezzi per il trasporto da e per il centro, sulla parte retrostante a nord della struttura, su un'area a verde recintata.

La planimetria (All.1) deve intendersi puramente indicativa e di massima della rappresentazione della struttura; non costituisce un elemento contrattuale né è un documento utilizzabile al fine della partecipazione alla gara; l'esatta cognizione dello stato dei luoghi dovrà essere ricavata e dedotta dai concorrenti durante i sopralluoghi in sede di partecipazione alla procedura concorsuale.

L'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, per la gestione dell'attività del servizio oggetto della concessione stessa.

Il Concessionario dovrà provvedere alla cura e all'efficienza della struttura, ovvero dell'arredamento e delle attrezzature, già catalogati nell'inventario dei beni mobili allegato al presente (ALL. 2), di cui il concessionario dovrà provvedere alla loro sostituzione in caso di usura o rottura. L'effettivo inventario sarà quello risultante dal verbale di consegna della concessione del servizio.

La fornitura e la messa in posa degli ulteriori arredi e attrezzature mobili, tendaggi inclusi, che il Concessionario dovesse inserire perché necessari al funzionamento della struttura in quanto richieste dalla vigente o futura normativa regionale sono a carico dello stesso. Il Concessionario dovrà redigere apposito aggiornamento dell'inventario, utilizzando la base di cui sopra e consegnarlo al concedente al termine di ogni anno in cui sarà intervenuta una qualunque variazione.

9. In deroga alle disposizioni di cui agli artt. 1575 e ss. del codice civile, rimangono a carico del concessionario gli obblighi di manutenzione che comprendono tutte le opere di manutenzione ordinaria (specificate al successivo punto 10) della struttura e degli impianti connessi.

Gli obblighi di manutenzione a carico del concessionario comprendono altresì l'esecuzione di tutte le opere che si rendessero necessarie per la sicurezza degli impianti, anche a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari, in modo da garantire che la struttura risulti, in ogni momento, in normale condizione di efficienza e conformità alle norme di sicurezza vigenti in ogni momento della gestione.

Per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, nulla sarà dovuto al concessionario da parte del Comune di Vignate, neppure al termine del rapporto di concessione.

10. Il Concessionario provvede a propria cura e spese, per tutto l'arco temporale della concessione, all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto.

Nella manutenzione degli impianti e delle attrezzature indipendentemente da chi ne detiene la proprietà ordinaria rientrano tutte quelle attività necessarie per mantenere in stato di

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

efficienza, funzionamento e decoro la struttura nella condizione in cui è stata consegnata, ovvero a titolo meramente esemplificativo:

- tinteggiatura di tutti i locali interni della struttura ogni tre anni - la scelta del colore e le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere concordate con il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Vignate.
- manutenzione delle aree pertinenziali alla struttura, mantenendole pulite e sgombre da ogni sorta di materiali;
- taglio periodico dell'erba, ovvero quando l'altezza della stessa raggiunga i 10 cm, la potatura degli alberi e delle siepi quando necessario alla sicurezza e alla vegetazione delle stesse
- controlli e la manutenzione periodica di tutti i dispositivi antincendio e di sicurezza;
- raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e loro posizionamento all'esterno della struttura nelle frazioni e nei giorni indicati dal concedente;
- raccolta e smaltimento, a norma di legge dei rifiuti speciali ospedalieri;
- manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature (ed eventuale sostituzione in caso di usura o rottura);
- verifiche biennali degli impianti di messa a terra (DPR 22/10/2001 n. 462) a decorrere dal 1/12/2016);
- spalatura neve nel cortile del fabbricato (piazza sud);
- interventi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazioni da eseguirsi nei locali interni e sulle aree esterne di pertinenza.

Nella struttura è presente un impianto di riscaldamento, raffrescamento e di climatizzazione degli ambienti funzionante a gas metano/elettrico ed è comune a tutta la struttura, di cui la parte oggetto di concessione rappresenta il 43,07%. Rappresentando gli spazi del CDI la maggioranza relativa rispetto agli altri fruitori, il Concessionario a proprie spese ha l'obbligo di gestione dell'impianto, della manutenzione ordinaria, di individuare e nominare il terzo responsabile degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 e ss.mm.ii., nonché assolvere le competenze di ordine tecnico ed economico in relazione al CURIT e al DPR 74/2013 (impianto di condizionamento superiore a kw 12) nonché a dare comunicazione di ogni adempimento al Comune di Vignate. Nello specifico le attività che competono sono individuate nell'All. 3.

Al fine di assicurare le condizioni di comfort, il Concessionario dovrà garantire la temperatura di legge, ai sensi dell'art. 4 del DPR 412/93, secondo quanto di seguito specificato:

- Ingressi e corridoio 18 °C
- Uffici e servizi 20 °C
- Sale di visita, ambulatorio 22 °C
- Sala infermeria 24 °C
- Altri 20 °C

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

La tolleranza ammessa è di  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti, della struttura e delle aree assegnate.

Per garantire la corretta gestione della medesima il Concessionario o suo incaricato, dovrà predisporre ed aggiornare un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Ogni anno sarà organizzato, presso la struttura, da parte del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Vignate, un sopralluogo congiunto con il Concessionario al fine di valutarne lo stato di manutenzione.

11. Il Comune di Vignate si impegna a consegnare al Concessionario l'edificio in condizioni di idoneità strutturale per operare, secondo le prescrizioni di legge, relative al funzionamento dei presidi socio-assistenziali, nonché fornito di tutti gli arredi, attrezzature e dotazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.

A seguito della sottoscrizione del contratto di concessione verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di consegna con il quale verranno consegnate tutte le certificazioni di conformità degli impianti presenti nella struttura. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Il Concessionario solleva il Comune di Vignate da ogni responsabilità per danni che venissero causati a terzi o cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

Tutte le opere immobiliari, gli impianti realizzati, le attrezzature d'uso, saranno acquisiti immediatamente e automaticamente in proprietà del Comune di Vignate per accessione, con rinuncia da parte del Concessionario ai diritti derivanti dall'art. 936, secondo comma C.C. fermo restando il diritto del Concessionario di gestire i beni predetti per l'intera durata della Concessione.

La riconsegna verrà attuata previo verbale stilato in contraddittorio con il Concessionario.

12. La gestione della struttura e l'erogazione delle prestazioni sono inoltre disciplinati dalle disposizioni di seguito riportate:

- L.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge regionale Regione Lombardia n.3/2008 avente ad oggetto "Governo della rete degli interventi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" e s.m.i.;
- Dgr 22 marzo 2002, n.8494 avente per oggetto: "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati;
- Dgr 9 maggio 2003, n. 12903 avente per oggetto: "Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n.8424";

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

- Dgr 14 maggio 2013, n.116 avente per oggetto: "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo Regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d'indirizzo";
- DGR 31 ottobre 2014, n. 2569 avente per oggetto : Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo (a seguito di parere della commissione consiliare relativamente all'allegato 1).

13. Il Concessionario dovrà immediatamente, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata, ovvero se in un termine più anticipato, entro 10 giorni dal verbale di consegna della concessione in pendenza di sottoscrizione di scrittura privata, avviare le procedure per la voltura dell'accREDITAMENTO, in qualità di ente gestore del servizio, con efficacia provvisoria limitata alla durata del titolo stesso di cessione della gestione del servizio. Il Concessionario dovrà quindi possedere in fase di gara i requisiti di accreditabilità per l'unità di offerta C.D.I. secondo la normativa vigente.

## ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione di cui al presente capitolato è stabilita in anni 9 (nove), a decorrere dalla data di stipulazione della scrittura privata.

2. Il rapporto negoziale si intende risolto, senza necessità di formale disdetta tra le parti alla scadenza novennale di cui sopra.

Nel caso in cui alla scadenza novennale il Concedente non abbia provveduto all'individuazione formale di un nuovo contraente, il Concessionario ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su esplicita richiesta del Concedente stesso, sino a quando non abbia provveduto ad individuare un nuovo contraente e comunque non oltre i 6 mesi successivi.

## ARTICOLO 3 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE.

1. Il valore presunto complessivo della presente concessione viene stimato in €3.680.775,00 (diconsi euro tremilioniseicentottantamilasettecentosettantacinquea/00) al netto dell'Iva per il periodo di 9 (nove) anni.

2. Il valore presunto della concessione è calcolato sui seguenti parametri:

Determinazione valore concessione	
Retta mensile full-time residenti al netto di IVA	€ 555,00
Utenti teorici	30,00
Importo annuo teorico al netto dell'IVA (per mesi 11,5)	€ 191.475,00
Entrate teoriche da rette	€ 1.723.275,00
Introiti derivanti da accREDITAMENTO /die	29,00
Utenti teorici	30,00
Giorni teorici annui	250,00
Entrate complessive teoriche annue	€ 217.500,00

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)



Entrate complessive teoriche per accreditamento 9 anni	€ 1.957.500,00
<b>VALORE COMPLESSIVO TEORICO AL NETTO DI IVA</b>	<b>€ 3.680.775,00</b>

I valori indicati sono puramente presunti e calcolati su una capacità recettiva massima di 30 (trenta) utenti full-time residenti.

3. La struttura, di proprietà del Comune di Vignate, allestita in conformità alla normativa vigente è accreditata per una capienza massima di 30 utenti complessivi. La media degli utenti iscritti nel 2014 è stata pari a 32,40, la media giornaliera dei presenti a 20,40.

4. Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune di Vignate nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore a 30, poiché trattandosi di appalto in concessione, è demandata alla capacità imprenditoriale del soggetto contraente, lo sviluppo della promozione del CDI e delle connesse attività collaterali.

Parimenti, il concedente, non risponderà dell'insolvenza o mancati pagamenti degli ospiti e utenti del centro.

Il rischio d'impresa quindi, rimane ad esclusivo e totale carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 4 – CANONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO E TARIFFE**

1. Per la disponibilità degli immobili di cui sopra, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Vignate un **canone annuo di concessione pari a € 10.000,00** (diecimila/00), oltre agli oneri fiscali se dovuti.

2. I canoni di concessione saranno corrisposti in riferimento ad una intera annualità ed in una unica soluzione al termine del primo semestre di avvio della concessione, senza dilazioni e/o frazionamenti mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali o semestrali. La prima rata del canone, inerente, appunto, una intera annualità, dovrà essere corrisposta allo scadere del primo semestre dell'effettivo avvio della concessione, mediante esibizione della ricevuta di avvenuto bonifico bancario o consegna di assegno circolare; la seconda, dovrà essere corrisposta non oltre un anno di distanza dalla data di avvio della concessione e così via.

3. Le tariffe mensili applicate agli utenti residenti sul territorio comunale poste a base di gara risultano le seguenti:

1	Full-time (5 giorni alla settimana)	€. 555,00 oltre IVA
2	Part-time verticale (4 giorni alla settimana)	€. 455,00 oltre IVA
3	Part-time verticale (3 giorni alla settimana)	€. 355,00 oltre IVA
4	Part-time verticale (2 giorni alla settimana)	€. 240,00 oltre IVA

4. Le medesime tariffe devono essere omnicomprendenti di tutti i servizi e le attività di cura presenti nel CDI, nessuna spesa esclusa, ivi compreso il costo dei pasti, e, nel caso di cittadini residenti a Vignate, anche del servizio di trasporto.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

5. Dalle tariffe applicate dal Concessionario sono esclusi i servizi accessori di barbiere, parrucchiere, lavaggio e stiratura dei capi e della biancheria privata.

6. Il sistema tariffario applicato ai residenti nel Comune di Vignate nella tabella di cui al punto 3, deve necessariamente prevedere delle riduzioni economiche rispetto al sistema tariffario applicato agli utenti non residenti, queste ultime non definite dal presente. In proposito, a tali valori il Concessionario applicherà lo sconto offerto in sede di gara, relativamente al criterio dell'offerta economica.

#### **ARTICOLO 5 – SCELTA DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta (art.55 del D. Lgs.163/2006), secondo le modalità definite nei documenti di gara e nel rispetto in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 20, 30, 65 e 68 del D. Lgs.163/2006, in quanto trattasi di servizio dell'allegato II B del medesimo decreto.

2. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del suddetto D.Lgs. n.163/2006.

3. L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata assegnando un punteggio massimo di punti 70 per l'offerta tecnica/progettuale e massimo di punti 30 per l'offerta economica, come definito nel disciplinare di gara.

#### **ARTICOLO 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1.La gestione del C.D.I. dovrà essere espletata nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Vignate, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

2.Il servizio non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

3. La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario in sede di gara.

4. Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, e a mezzo di personale ed organizzazione propri.

5. Il concessionario inoltre è tenuto al rigoroso e puntuale rispetto dei criteri e requisiti di accreditamento così come previsto dalla normativa vigente, nessuna esclusa.

6. Il servizio deve essere garantito per almeno 50 settimane all'anno di apertura effettiva, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,30. Il concessionario può presentare in sede di gara delle proposte che amplino l'apertura del servizio.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

---

7. Il servizio offre anche la possibilità di frequenza part-time e l'organizzazione adottata sarà oggetto di valutazione delle proposte del concorrente in sede di gara.

8. Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire:

- a) il rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento del servizio;
- b) il rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività socio-sanitarie previste;
- c) la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- d) la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del proprio personale;
- e) la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio oltre che degli arredi e attrezzature ad esso necessari;
- f) la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei moduli di frequenza presso il Centro degli utenti e delle loro particolari esigenze sanitarie e/o religiose;
- g) la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune di Vignate, con l'ASL competente, e con tutti gli enti e istituzioni in qualche modo interessati;
- h) la gestione della rete con i servizi territoriali ed extraterritoriali;
- i) la gestione, ivi compresa la stipula delle convenzioni secondo la normativa vigente, di tirocini e di attività di volontariato all'interno della struttura;
- l) la gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale di Vignate, sia nell'articolazione in essere sia delle eventuali integrazioni che potranno intervenire nel corso della concessione;
- m) l'intervento per eventuale sgombero neve dagli ingressi degli utenti e dal passaggio automezzi, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- n) la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;
- o) la manutenzione dell'immobile in stato di decoro e piena efficienza funzionale dell'immobile;
- p) la realizzazione di attività e servizi sperimentali ed innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, anche rivolti alla popolazione, purchè compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale. Dette attività aggiuntive e complementari saranno oggetto di valutazione in sede di gara, il concorrente dovrà altresì indicare il quantum riconosciuto al concedente.

9. L'organizzazione del servizio proposta dovrà essere conforme alla normativa di riferimento, alle quali si rimanda per quanto non esplicitamente indicato nel presente schema di capitolato, al progetto generale del servizio, di cui al presente articolo.

10. Nell'ammissione degli utenti in relazione ai posti vacanti, sarà obbligo del Concessionario dare la priorità ai residenti del Comune di Vignate.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

---

## ARTICOLO 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, oltre al rituale onere di aver effettuato le proprie valutazioni tecniche ed economiche per garantire l'impegno assunto in sede di offerta e gestire compiutamente il servizio, assume specificatamente i seguenti obblighi oltre a quelli previsti dagli altri articoli del capitolato:

- a. provvederà a redigere, all'atto dell'affidamento, in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di presa visione, idoneità e presa d'atto dello stato, di fatto e di diritto, del complesso immobiliare, degli arredi e attrezzature secondo l'inventario del Comune;
- b. dovrà comunicare tempestivamente al Comune qualunque variazione in merito a quanto contenuto nel succitato verbale ed in particolare qualunque variazione rispetto ai beni inventariati;
- c. dovrà farsi carico dell'onere economico derivante dal pagamento della quota percentuale di tutte le utenze, come di seguito specificato:
  - tutte le spese nella misura del 43,07% relative alle utenze e quindi energia elettrica, gas, acqua; in proposito il consuntivo dei costi del triennio 2012/2013/2014, per indicato nell'"ALL. 4", ammonta rispettivamente a €. 100.000,00, €. 120.000,00 €. 110.000,00.

Il riconoscimento di tali spese, dovrà avvenire con scadenza semestrale in concomitanza col pagamento del canone della concessione. Relativamente al primo anno della concessione, il riconoscimento al concedente delle spese delle utenze, per la quota di spettanza, viene qui definito in fissi €. 47.377,00. Tali spese saranno verificate in base alle effettive fatturazioni, alla scadenza del primo semestre del primo biennio della concessione, al fine di verificare se è intervenuto un aumento. In caso di intervenuto aumento almeno pari al 5%, tale aumento definirà variazione di quanto dovuto al concedente. In caso di esito negativo, tale verifica si ripeterà alla scadenza del primo semestre del primo quadriennio della concessione, assumendo come riferimento i costi base di cui all'"ALL. 4". Fino allo scadere della concessione la verifica dei costi avrà la medesima periodicità.

- d. dovrà procedere ad acquisire ogni atto, documento e informazione necessaria all'espletamento del servizio dall'attuale ente gestore tramite verbale di consegna da redigersi alla presenza di incaricato del Comune;
- e. dovrà provvedere a comunicare, entro dieci giorni dall'atto di affidamento, il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008, e s.m.i., il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, il nominativo del Responsabile del Centro, il terzo responsabile di cui al D.P.R. 412/1993;
- f. dovrà provvedere, entro dieci giorni dalla stipula contrattuale di affidamento, ad avviare le procedure per la voltura dell'accreditamento in qualità di ente gestore del servizio, con efficacia provvisoria limitata alla durata del contratto stesso di cessione

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

della gestione del servizio. Il Concessionario dovrà quindi possedere in fase di gara i requisiti soggettivi ed organizzativi di accreditabilità per l'unità di offerta C.D.I. secondo la normativa vigente.

- g. si obbliga a riconoscere al Comune il canone relativo alla presente concessione secondo le modalità definite nell'art.4;
- h. si obbliga a sollevare il Comune di Vignate da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi;
- i. dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla manutenzione dell'area esterna a verde di pertinenza secondo le indicazioni degli uffici comunali, quale indicata al precedente art. 1 commi 8, 9, 10;
- j. si obbliga ad osservare i criteri normativi e le indicazioni dell'Asl di riferimento, in quanto unità d'offerta sociosanitaria accreditata, per le varie prestazioni erogate nel C.D.I.;
- k. si obbliga a garantire ogni attività amministrativa, ivi inclusa l'emissione e riscossione delle tariffe degli utenti e l'adempimento di ogni debito informativo, nessuno escluso, verso l'Asl di riferimento la Regione Lombardia;
- l. si obbliga a comunicare preventivamente al Comune di Vignate le tariffe che intende proporre per eventuali servizi aggiuntivi;
- m. si obbliga ad acquisire ogni eventuale attrezzature e/o arredo necessari, ivi inclusi quelli informatici, per l'espletamento del servizio ed a effettuare le sostituzioni di quelli già esistenti che si rendessero necessarie;
- n. si obbliga a garantire il servizio di trasporto gratuito, per il tragitto dall'abitazione al C.D.I. e ritorno, giornalmente, per gli utenti residenti a Vignate;
- o. si obbliga a subentrare all'attuale ente gestore del servizio oggetto del presente capitolato, dalla data di stipula del contratto;
- p. si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato, dei documenti di gara e nell'offerta di gara, anche nelle more della stipula del contratto stesso.

2.Fatto salvo tutto quanto sopra il Concessionario si obbliga ad adempiere a tutte le previsioni cogenti che le norme presenti e future pongono in capo a coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di privacy, in materia di trattamento contrattuale dei lavoratori, in materia igienico-sanitaria).

3. Al termine del contratto l'immobile e le sue dotazioni dovranno essere riconsegnate nello stato risultante dal verbale congiunto di cui sopra con il solo logorio dovuto al normale uso.

4. Il Concessionario potrà apportare a proprio carico senza oneri per il Comune quelle migliorie che riterrà utili allo svolgimento della propria attività previo accordo con il Comune di Vignate e secondo le modalità previste ai sensi di legge e regolamenti comunali.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

5. Eventuali perdite o rotture, danneggiamenti o manomissioni saranno addebitati all'affidatario al costo di ripristino.

Il Comune di Vignate si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della durata della concessione, l'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, sempre comunque rientranti nell'ambito dei servizi semiresidenziali, per le quali si concorderà tra le parti il relativo prezzo, analogamente a quelli delle prestazioni che già formano oggetto della presente.

Il Concessionario si impegna inoltre:

- a. a gestire il bene pubblico in concessione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e a perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi;
- b. a concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della rete dei servizi e delle strutture;
- c. a dichiarare al Comune di Vignate ogni contribuzione in conto capitale o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, nonché i corrispettivi derivanti dall'attivazione di servizi collaterali attivati.

6. Sono a carico del Concessionario:

- a. l'analisi dei processi di lavoro;
- b. la progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività socio-educative, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- c. la predisposizione, tenuta ed aggiornamento del Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FASAS) che si articola in diverse sezioni atti a rendere evidenti il progetto complessivo di presa in carico dell'utente, gli interventi pianificati ed attuati, nel rispetto della situazione individuale e relazionale dell'utente, che deve essere assicurato e comprensivo delle sezioni quali specificate dalla normativa in essere. Il Concessionario dovrà impegnarsi ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli anziani secondo le modalità definite in tal senso dalla normativa regionale. Il concessionario è tenuto pertanto a predisporre, entro i termini stabiliti dalla norma di cui sopra, il progetto individuale che dovrà dare atto delle rivalutazioni ogni qual volta si renda necessario e comunque con una periodicità non superiore a 6 mesi, redigere per ogni anziano inserito il FASAS tenendo un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare almeno mensilmente, nonché un fascicolo sanitario assistenziale da aggiornare giornalmente, anche con la collaborazione del personale medico incaricato. Sulla base dello stesso deve essere redatta la pianificazione degli interventi.
- d. la redazione del regolamento della struttura e conseguentemente prevedere anche il contratto con l'utente. Detti documenti non potranno essere in contrasto con quanto

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

---

previsto dalla normativa regionale, né con le obbligazioni contenute nel presente capitolato, nel bando di gara o con quanto offerto in sede di gara.

- e. la redazione della Carta dei Servizi;
- f. il piano gestionale delle risorse umane secondo gli standard vigenti;
- g. il costo del personale avente idonea qualifica e del relativo piano formativo;
- h. la progettazione, la pianificazione, l'organizzazione di ogni altra attività connessa al buon funzionamento del servizio;
- i. il costo per la fornitura di materiale educativo e tecnologico di supporto all'attività, della cancelleria e del materiale d'ufficio;
- j. la redazione e l'implementazione del piano di sicurezza ed evacuazione dei locali.

7. Il Concessionario inoltre deve:

- a. rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e del C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- b. osservare le norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni;
- c. garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti e ai loro familiari, e comunque deve garantire la riservatezza delle informazioni nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia del trattamento dei dati personali";

8. Il Concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco di tutto il personale da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia essa provvisoria che definitiva.

9. L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio, garantendo pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

10. Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

11. Il Concessionario riconosce che il Comune di Vignate risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

---

## **ARTICOLO 8 – SERVIZI AUSILIARI**

1. I servizi ausiliari sono a carico del Concessionario, che provvede con proprio personale e con proprie attrezzature a norma, utilizzando altresì materiale di consumo conforme alla normativa vigente, alla pulizia e sanificazione dell'immobile, delle aree esterne e ed alla gestione degli spazi verdi esterni,

2. In particolare il Concessionario garantisce, le seguenti principali attività:

- a. pulizia aree interne ed esterne;
- b. gestione e pagamento dei rifiuti (normali e speciali).
- c. fornitura dei pasti.

3. Il Concessionario provvede alla ristorazione attraverso servizio di catering, con porzionatura/somministrazione di pasti e bevande secondo le esigenze individuali.

4. Nell'ambito del servizio di somministrazione dei pasti dovranno essere garantiti:

- il rispetto della normativa vigente;
- la sicurezza igienica;
- l'equilibrio nutrizionale;
- l'appetibilità delle preparazioni presentate;
- la varietà delle preparazioni tenendo conto anche della stagionalità e delle richieste;
- la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari esigenze.

5. Nel progetto richiesto ai fini dell'aggiudicazione devono essere indicati:

- modalità prevista di fornitura pasti;
- qualità del pasto;
- varietà del menù.

## **ARTICOLO 9 – PROGRAMMAZIONE, VERIFICA DELLE ATTIVITA' E RENDICONTO ECONOMICO**

1. Il Concessionario predisporre, entro ottobre di ogni anno, la programmazione dell'annualità successiva e la trasmette al Comune di Vignate - Settore Sociale.

2. Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite due relazioni a cadenza semestrale che il Concessionario è tenuto a trasmettere per iscritto al Comune di Vignate, la prima entro il mese di luglio e la seconda entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

3. Le suddette relazioni devono contenere evidenze quali-quantitative degli utenti e delle attività del servizio.

4. Dovrà altresì predisporre annualmente un rendiconto economico e gestionale delle attività del CDI articolato in interventi eseguiti. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del Comune di Vignate. Del

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

---



rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante. Il Comune di Vignate può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili in qualsiasi momento;

5. Il Comune di Vignate si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni o/e chiarimenti, ed ha inoltre la facoltà di chiedere motivatamente delle modifiche.

6. Il D.E.C. attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge, ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno del servizio affidato al Concessionario, oltre il diritto di richiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

#### **ARTICOLO 10 - CONTRATTO CON L'UTENZA**

1. Il Concessionario, al momento dell'ammissione al servizio si obbliga a stipulare con l'utente e/o familiare e/o Ente inviante un contratto ("contratto d'ingresso"), in cui devono essere contenute tutte le disposizioni volte a regolamentare i rapporti tra il Concessionario e lo specifico utente, cui dovrà essere allegata come parte integrante e sostanziale la Carta dei servizi, il Regolamento della struttura, debitamente sottoscritti dal Concessionario, nel rispetto della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI VIGNATE**

1. Il Comune di Vignate si obbliga:

- a) a mettere a disposizione del concessionario, al fine della gestione dei servizi in oggetto, la struttura evidenziata nella planimetria allegata;
- b) a provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile;
- c) al monitoraggio e alla verifica della concessione;
- d) alla determinazione del sistema tariffario in accordo con il Concessionario
- e) a provvedere al riconoscimento del costo pasto unitario dei residenti nella misura di €4,80 iva compresa a fatturazione del concessionario mediante rate semestrali posticipate

#### **ARTICOLO 12 – CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI**

1. Il Comune riconosce al Concessionario il diritto di ottenere eventuali contributi regionali, nonché eventuali altri finanziamenti analoghi.

2. Il Comune riconosce al Concessionario, per quanto riguarda l'accreditamento regionale, il diritto ad ottenere il finanziamento del fondo sanitario regionale limitatamente alla durata della concessione.

3. Il Concessionario si obbliga al debito informativo verso il Concedente.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

---

### **ARTICOLO 13 – ONERI, IMPOSTE E TASSE**

1. Tutte le spese, oneri fiscali, imposte, tasse, tributi e contribuzioni fiscali di qualsiasi natura, presenti e future, derivanti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica relative alla gestione della struttura e del relativo servizio sono a carico del Concessionario dall'inizio al termine della concessione, restando esclusa ogni partecipazione e/o concorso del Comune e senza diritto di rivalsa.

### **ARTICOLO 14 – INCOLUMITA' PUBBLICA**

1. Nel caso in cui il Concessionario rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo per la pubblica incolumità è tenuto ad adottarne immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione del possibile pericolo (transennature, recinzioni, barriere, interdizioni all'uso totale o parziale). Contestualmente deve darne comunicazione al Comune, proprietario dell'immobile, affinché disponga i provvedimenti di sua competenza.

### **ARTICOLO 15 - RESPONSABILITÀ**

1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario.

2. Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

3. Inoltre l'espletamento del servizio aggiudicato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

4. Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, o/e all'immobile di proprietà del Comune.

### **ARTICOLO 16 - ASSICURAZIONI**

1. Il Concessionario assume i servizi relativi al C.D.I. in concessione con annessa la gestione dell'immobile sotto la propria responsabilità, assumendone le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi: il Concessionario sarà pertanto in obbligo di adottare, Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

durante la vigenza della concessione, ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

2.E' escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

3.Il Concessionario è responsabile di ogni danno che potesse derivare al Comune ed a terzi, cagionato dal proprio personale, dalle opere, dalle attrezzature e/o dagli impianti e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato.

4. Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero al ripristino dello stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del Concessionario, trattenendo l'importo dalla cauzione.

Sono altresì a carico del Concessionario:

a. la stipula di contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune di Vignate contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del Concessionario nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Comune di Vignate, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonché degli arredi e delle attrezzature affidati dal Comune di Vignate al Concessionario;

b. la stipula di contratti assicurativi per RCT/RCO relative alla conduzione e gestione completa del servizio di cui al presente capitolato, che prevedano quanto segue:

- copertura da rischi di intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti del servizio;
- copertura assicurativa per danni derivanti dall'espletamento dei servizi di cui ai presente capitolato;
- inclusione della responsabilità personale degli addetti ( dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice/Concessionario;
- idonea copertura di eventuali incidenti causati o subiti dagli utenti durante lo svolgimento dei servizi;
- nella definizione di "terzi", ai fini dell'assicurazione stessa, siano compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura;
- rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti del Comune di Vignate/committente;
- copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL (Biologico,civile, morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con la Ditta, ovvero dalla presenza autorizzata dello stesso

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

all'interno della struttura, esteso ai visitatori o altri soggetti non utenti del servizio presenti anche occasionalmente all'interno della struttura;

- copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). La polizza dovrà essere stipulata per tutta la durata della concessione. In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

c. la consegna al DEC o al Comune di Vignate delle copie delle polizze con relative quietanze di pagamento e delle copie delle autorizzazioni della struttura, di cui al punto 1 e 2 del presente comma;

e. l'osservazione e l'attuazione delle prescrizioni contenute nel Certificato Prevenzione Incendi, che dovrà essere volturato a nome del Concessionario, e successivamente rinnovato entro la data di scadenza;

f. la gestione del piano di emergenza, manutenzione e revisione dei mezzi e presidi antincendio e tenuta del relativo registro;

g. l'attuazione ed il rispetto delle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relative alla sicurezza e all'igiene sul posto di lavoro. In merito a ciò il Concessionario dovrà periodicamente e costantemente aggiornare con idonea documentazione scritta il Comune di Vignate circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto (ex art. 1456 C.C.), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dal Comune di Vignate, non vi abbia ottemperato;

h. con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. N. 81 del 15 aprile 2008 "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione", si evidenzia che i costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo stato degli atti, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal Concessionario, sono quantificabili in € 0,00 come meglio descritto nella proposta di DUVRI allegato al presente capitolato (ALL. 5).

i. Il Concessionario dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, presentare, a pena di decadenza della stessa, il documento di valutazione dei rischi del servizio affidato.

## **ARTICOLO 17 - RIDEFINIZIONE ONERI CONTRATTUALI**

Il rischio di impresa è a totale carico del Concessionario.

A garanzia dei reciproci obblighi, il contratto di concessione comprenderà un apposito piano, presentato entro il I° trimestre successivo ad ogni concessione, predisposto per assicurare l'equilibrio economico-finanziario e contenente un quadro analitico di descrizione delle componenti dell'equilibrio economico - finanziario della gestione, comprensivo dell'aumento presunto del costo del personale in relazione agli adeguamenti contrattuali dei CCNL applicabili al personale, e degli investimenti del Concessionario e dei costi di gestione

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

dal medesimo sopportati. Tale piano dovrà operare una chiara distinzione tra entrate e spese.

## **ARTICOLO 18 – INADEMPIENZE E PENALITA'**

Il DEC, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.

Le non conformità rilevate hanno valore di contestazione formale, prevedendo la possibilità, da parte del Concessionario, di far constare immediatamente le proprie osservazioni, di valore equivalente alle contro deduzioni, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di controdedurre secondo la procedura ordinaria.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati:

### **Infrazioni di tipo "A"**

- mancato rispetto degli standard di prestazioni socio-sanitarie indicate dal presente capitolato: € 3.000,00;
- mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 inerenti il rischio biologico e chimico nelle strutture semiresidenziali: € 3.000,00 per ciascun rilievo;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del Concessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto: € 1.500,00 per ciascuna unità di personale;
- reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: da € 1.500,00 ad € 3.000,00 per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso;

### **Infrazioni di tipo "B"**

- mancato rispetto delle procedure di autocontrollo: € 1.000,00 per ciascuna mancanza;
- mancata osservanza delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008: € 1.000,00 per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo;
- mancato rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'ospite e/o alla sua famiglia, rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopraccitati e/o verificate dal DEC: € 1.000,00 per ciascun rilievo.

### **Infrazioni di tipo "C"**

- mancata compilazione del diario giornaliero (consegne): € 250,00 per ciascun giorno;
- mancata manutenzione ordinaria: € 250,00 per ciascuna mancanza;

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

- pulizia dei locali di competenza del Concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente: € 250,00 per ciascun rilievo;
- mancato pagamento del canone a decorrere dal decimo giorno successivo a quello stabilito dal presente Capitolato: € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo, fermo restando che il ritardato o mancato pagamento del canone costituirà grave inadempimento, tale da comportare la risoluzione del contratto.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 3.000,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza.

Nei casi di elevata gravità, le controdeduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione.

Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata al Concessionario per un'inadempienza commessa sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via.

Tenendo presente che una infrazione di tipo A equivale a punti 2, una infrazione di tipo B equivale a punti 1 ed una infrazione di tipo C equivale a punti 0,50, immediatamente dopo aver ottenuto un "totale punti infrazione" pari a 6 nel medesimo anno, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

## **ARTICOLO 19 – CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE**

1. Il Concessionario è obbligato a costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

2. Anteriormente alla stipula del contratto, il Concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva in ragione del 10% del valore della concessione (iva esclusa), a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e dei pagamenti delle penalità eventualmente comminate.

3. La cauzione deve essere costituita con fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Il concessionario ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente la cauzione sino all'importo originariamente prestato in tutti i casi di sua escussione parziale o totale

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva, così come il mancato reintegro della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione, determinano rispettivamente la revoca dell'affidamento con l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Concedente, e la risoluzione del contratto.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

---

6. Il Concessionario è obbligato a costituire una polizza fidejussoria a garanzia dell'adempimento del riconoscimento al Comune di Vignate del canone di concessione annuale e del pagamento annuale della quota percentuale (stimata nel 43,07%) delle utenze di energia elettrica, gas e acqua, per l'anno 2016 pari a € 47.377,00.

#### **ARTICOLO 20 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È fatto assoluto divieto al Concessionario, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-concedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.

Il subappalto non è ammesso per tutte le prestazioni assistenziali, sanitarie e di cura alla persona.

2. Esclusivamente le attività di fornitura pasti e manutenzione ordinaria potranno costituire oggetto di affidamento a terzi, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

3. Non sono soggette ad autorizzazione:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (escluse attività di direzione del servizio, socio-sanitarie ed attività socio-assistenziali);

b) la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla mission del servizio.

4. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

5. In caso di cessione del contratto si darà corso alla risoluzione immediata del contratto.

#### **ARTICOLO 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ARTICOLO 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le seguenti:

- In caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato, ivi compreso il mancato avvio, disposto dall'art. 1 del presente capitolato, della procedura di voltura dell'accreditamento ovvero del mancato accreditalmento per qualsivoglia motivo disposto dalle autorità competenti;
- In caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato, del mancato rispetto delle normative e leggi che disciplinano la gestione dei servizi sociosanitari, quelle in materia di igiene e

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l'attività oggetto del presente contratto;

- In caso di omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario;
- Nel caso in cui il concessionario non rispetti la disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento economico dei lavoratori;
- Nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione del servizio affidato e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune concedente;
- In caso di sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- In caso di inosservanza, comunque delineata, da parte del concessionario, di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- In caso di cessione, anche parziale, di servizi, non previamente autorizzata dal Comune.

#### **ARTICOLO 23 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

1. La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto :

- un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per sopravvenuta carenza, in capo al concessionario, dei requisiti prescritti all'art. 38 del D. Lgs 163/2006;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti dell'Ente concedente ovvero dell'Ente proprietario delle strutture, di terzi affidatari, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

2. Il Comune di Vignate potrà altresì, previa formale contestazione degli addebiti, dichiarare la risoluzione del contratto in tutti i casi di :

- grave inosservanza degli obblighi contemplati nel presente Capitolato e in particolare di quelli relativi alla conduzione del servizio;
- gravi e accertate violazioni di obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nelle strutture, in caso di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)



3. Nelle ipotesi che precedono il Comune di Vignate riserva la facoltà di interpello, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs n. 163/2006.

#### **ARTICOLO 24 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Milano.

#### **ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che:

- Tutti i dati forniti dai partecipanti alla procedura di gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara a pena l'esclusione dalla gara;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vignate.

#### **ARTICOLO 26 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese derivanti dal presente contratto sono poste interamente a carico del Concessionario, ivi comprese quelle per la stipula del contratto.

2. Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto previa costituzione della cauzione definitiva, previo deposito delle eventuali spese contrattuali e previa stipulazione delle apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

3. Qualora il Concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.

4. In caso di decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione nei confronti della impresa seconda classificata.

5. Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico del Concessionario.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

---

## **Art. 27 – CODICE ETICO**

Il Concessionario dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignate e di applicarne le disposizioni ivi contenute.

In particolar modo, al Concessionario è fatto divieto di:

- sfruttare e/o menzionare la posizione che ricopre nell'amministrazione a seguito del seguente contratto, per ottenere utilità che non gli spettino;
- assumere alcun comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione;
- pubblicare, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) dichiarazioni inerenti l'attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all'Ente.

Il Concessionario osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali.

Costituiscono motivo per la risoluzione del rapporto di collaborazione il verificarsi di violazioni degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Comune di Vignate nonché del DPR 62/2013.

Il Concessionario, inoltre, dichiara di non trovarsi in alcuna delle in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013.

## **ARTICOLO 28 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME**

1. Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

---